

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DELL'AREA DENOMINATA "B" SITA IN VICINALE DEI CHIOSI PER STAZIONAMENTO DI IMPIANTO PER LA TELEFONIA MOBILE, TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E LA SOCIETA' CELLNEX ITALIA S.P.A.	<i>Nr. Progr.</i>	66
	<i>Data</i>	01/06/2022
	<i>Seduta NR.</i>	26

L'anno DUEMILAVENTIDUE questo giorno UNO del mese di GIUGNO alle ore 00:20 convocata con le prescritte modalità, NELLA SALA CONSILIARE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	N
<i>TOTALE Presenti: 5</i>		<i>TOTALE Assenti: 1</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DELL'AREA DENOMINATA
"B" SITA IN VICINALE DEI CHIOSI PER STAZIONAMENTO DI IMPIANTO PER LA
TELEFONIA MOBILE, TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E LA SOCIETA'
CELLNEX ITALIA S.P.A.

LA GIUNTA COMUNALE

Sulla relazione dell'Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Rigioli;

Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 213 del 13.04.2022 con oggetto: "Approvazione avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse di operatori economici a cui assegnare con contratto di concessione aree di proprietà comunale da destinare a apparati radio base di telefonia mobile" tra le quali l'area denominata "B", distinta al Catasto terreni al Foglio 27 Mappale 98 (parte) di mq 64,68;

Visto l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per la concessione di aree di proprietà comunale per stazionamento impianti per la telefonia mobile pubblicato in data 28.04.2022 e con scadenza 16.05.2022;

Atteso che in data 13.05.2022 è pervenuta al protocollo comunale al n. 11688 manifestazione di interesse per l'Area "A" sopra citata da parte della Società Cellenex Italia Spa con sede in Via Cesare Giulio Viola n. 43 – 00148 Roma – C.F. e P.I. 13264231005;

Visto l'allegato schema di contratto di concessione dell'area denominata "B" sita in Vicinale dei Chiosi, distinta al catasto terreni al Foglio 27 Mappale 98 (parte) di mq 64,68 – sulla quale insiste attualmente stazione radio base di telefonia mobile, comprensiva delle strutture complementari, antenne e apparecchiature radio, attualmente in concessione con scadenza 31.05.2022, che prevede un canone annuo di € 6.000,00 e una durata di anni 25 (venticinque) dal 01.06.2022, alla cui scadenza tornerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale, con obbligo del concessionario di rimuovere ogni manufatto o impianto;

Visto l'atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 31.05.2022 (piano delle Alienazioni);

Ritenuto di approvare l'allegato schema di contratto di concessione dell'area meglio identificata nell'allegata planimetria, per la quale la società concessionaria ha comunicato il proprio assenso;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 31.05.2022 di approvazione del Bilancio dell'esercizio 2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 dell'1.06.2022 con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2022 componente finanziaria ed organica;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare;

Visto il parere favorevole dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

- 1) Di assegnare con contratto di concessione, per la durata di anni 25 (venticinque), a decorrere dalla data del 01.06.2022, l'area denominata "B", sita in Vicinale dei Chiosi, distinta al catasto terreni al Foglio 27 Mappale 98 (parte) di mq 64,68, meglio identificata nella allegata planimetria, alla Società Cellnex Italia Spa con sede in Via Cesare Giulio Viola n. 43 – 00148 Roma – C.F. e P.I. 13264231005;
- 2) Di approvare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato schema di contratto di concessione dell'area denominata "B" - sita in Vicinale dei Chiosi, distinta al catasto terreni al Foglio 27 Mappale 98 (parte) di mq 64,68;
- 3) Di dare atto che l'importo di euro 6.000,00, relativo al canone annuo, da corrispondersi in rate annuali anticipate, sarà accertato al cap. 1730 Nuovo Ordinamento E 3.01.03.01.003 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, con apposito atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare a decorrere dalla data di sottoscrizione della concessione;
- 4) Di dare atto che gli interventi di cui sopra ricadono nell'ambito del patrimonio disponibile dell'Ente per gli effetti della delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 31.05.2022 su aree di proprietà Comunale e che pertanto gli stessi non comportano l'avvio di procedure espropriative o occupazioni di urgenza;
- 5) Di demandare al Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare gli adempimenti conseguenti.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^a comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegati:

- 1) Schema di contratto di concessione;
- 2) Planimetria dell'area.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 66 DEL 01/06/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **66** del **01/06/2022**

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DELL'AREA DENOMINATA "B" SITA IN VICINALE DEI CHIOSI PER STAZIONAMENTO DI IMPIANTO PER LA TELEFONIA MOBILE, TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E LA SOCIETA' CELLNEX ITALIA S.P.A.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 31/05/2022

IL RESPONSABILE DI AREA
Arch. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 31/05/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

	CONTRATTO DI CONCESSIONE	
	Con la presente scrittura privata redatta in un unico esemplare sottoscritto digitalmente	
	tra le Parti	
	tra	
	il COMUNE DI BUSTO GAROLFO , con Sede in Piazza Diaz1, Codice Fiscale e	
	P.IVA 00873100150 rappresentato nel presente atto dall'arch. Giuseppe Sanguedolce	
	nato a Pettineo (ME), il 21/03/1961, in qualità di Responsabile dell'Area Demanio e	
	Patrimonio Immobiliare, autorizzato alla firma del presente atto in forza del Decreto	
	Sindacale n. 25 del 27/07/2021, di seguito indicato come "La Concedente",	
	e	
	La società CELLNEX ITALIA S.p.A. , società con socio unico soggetta all'attività	
	di Direzione e coordinamento di Cellnex Telecom SA, con sede legale in Roma, Via	
	Giulio Cesare Viola 43, Cap 00148, capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v., numero di	
	iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria	
	Artigianato e Agricoltura di Roma 13264231005, numero di R.E.A. di Roma 1433946,	
	codice fiscale e partita IVA n. 13264231005, in persona del Sig. Marco Sangiuliano	
	nato a Palermo (PA) il 01 Maggio 1975, C.F. SNGMRC75E01G2730, che agisce	
	giusta procura speciale del Notaio Ottavio D'Angelo, rilasciata in data 30 Settembre	
	2020 Rep. n. 3022 Raccolta n. 2056 registrata all'Agenzia delle Entrate di Catania, il	
	30 Settembre 2020 al n. 26957 serie 1T, in seguito indicata come "La Concessionaria"	
	(e congiuntamente indicate come le "Parti").	
	PREMESSO CHE	
	a) Con validità 01/06/2012 il Comune di Busto Garolfo ha stipulato con la Società	
	Wind Telecomunicazioni S.p.A. una convenzione per il rinnovo di una concessione in	
	pag. 1/14	

La Concedente, nella sua qualità di proprietaria, concede in Concessione alla Concessionaria, che accetta, per sé e aventi causa il terreno sito nel Comune di Busto Garolfo, con accesso dalla Via Vicinale dei Chiosi, identificato nel Catasto Terreni di Milano, Comune di Busto Garolfo, al foglio n° 27 particella n° 98 mq. 64,68 circa Categoria Catastale Seminativo Irriguo, facente parte del patrimonio disponibile dello stesso Comune di Busto Garolfo, su cui insiste una stazione radio base per la rete di telefonia mobile; come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel seguito il "La Concessione").

L'immobile Concesso sarà utilizzato per il mantenimento di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.

La Concedente garantisce alla Concessionaria la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all'immobile Concesso da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

La Concedente conferma che l'immobile di cui trattasi è idoneo all'uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Concessionaria, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione concessa.

La Concedente durante il periodo di costanza della presente Concessione, congiuntamente e disgiuntamente, si impegna a mantenere indenne e manlevata la Concessionaria da qualsiasi eventuale azione dovesse essere instaurata da parte di terzi in

	La Concedente autorizza la Concessionaria, senza che le sia dovuta alcuna somma	
	ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di	
	alimentazione o quant'altro attinente (fibra ottica, allacci pubblici servizi e quant'altro	
	necessario) sull'area di proprietà privata, ivi comprese le porzioni murarie in elevazione	
	dell'edificio proprio della Concedente, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a	
	raggiungere l'Impianto, e dall'Impianto stesso al sistema di antenne, ed autorizza ora per	
	allora eventuali interventi, anche di scavo, che si rendessero necessari per la	
	realizzazione di opere di suo interesse, sempre comunque inerenti al funzionamento della	
	stazione radio base.	
	La Concedente garantisce che fornirà alla Concessionaria tutte le informazioni relative	
	agli immobili oggetto della Concessione, che siano necessarie al fine di adempiere agli	
	oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.	
	In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Concedente si impegna a	
	collaborare con la Concessionaria e/o con le Ditte Appaltatrici al fine di individuare,	
	volta per volta, eventuali rischi da interferenza.	
	Al termine della Concessione, a richiesta della Concedente, la Concessionaria provvederà	
	a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, alla remissione dell'immobile in	
	pristino ed alla rimozione delle installazioni.	
	Entrambe le Parti dichiarano espressamente di derogare alla previsione di cui all'art. 953	
	del codice civile, dichiarando altresì che, allo scadere della presente Concessione, con il	
	presente atto costituito, l'impianto di telecomunicazione ed ogni altra installazione ad	
	esso connessa resteranno di esclusiva proprietà della Concessionaria con espressa	
	esclusione, per la Concedente e/o suoi successori e aventi causa, dell'acquisizione della	
	proprietà degli apparati e delle installazioni, ovvero di ogni altro diritto inerente alle	
		pag. 5/14

medesime. La Concedente concede alla Concessionaria la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Concedente si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Concessionaria.

Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell'Impianto, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità della presente Concessione per tutta la sua durata.

La Concedente, per tutta la durata della Concessione, si impegna ad astenersi da qualsiasi azione che possa pregiudicare o rendere difficoltoso o particolarmente oneroso e/o turbare le attività di esercizio di cui al comma precedente, compresa l'installazione di ulteriori operatori come meglio specificato in art 5.

Nel caso l'azione, di fatto, impedisse di svolgere l'attività per cui è stata stipulata la presente Concessione, sarà facoltà della Cellnex Italia S.p.A. di risolvere immediatamente la presente Concessione dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la parte Concedente sarà tenuta a corrispondere anche un importo massimo corrispondente ai canoni anticipati con la sottoscrizione del presente atto così come definiti in art 4, riproporzionati al periodo di mancata disponibilità del bene.

ART. 4 - CANONI

Il canone di Concessione è convenuto in € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per l'intera durata pari a 25 (venticinque) anni.

Le Parti convengono espressamente che, il Prezzo convenuto sarà corrisposto alla Concedente in n°25 (venticinque) rate di Euro 6.000,00 (Euro seimila/00) annuali

	anticipate ciascuna, da pagarsi a mezzo bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla	
	data di stipula e le successive entro il 01 giugno di ogni anno, presso la Banca di Credito	
	Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, agenzia di Busto Garolfo, Via Manzoni n°	
	50, sul conto corrente con IBAN: IT03G084043269000000000048 intestato al	
	Comune di Busto Garolfo.	
	La Concedente dichiara di non esercitare l'opzione per l'assoggettamento ad IVA ai sensi	
	dell'art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972.	
	Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge.	
	Le Parti espressamente convengono che la Concedente non avrà alcun titolo per imporre	
	ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Concessionaria che siano connessi e/o	
	derivanti dalla presente Concessione.	
	ART. 5 - CESSIONE DEL CONCESSIONE E DEI CREDITI – RISOLUZIONE EX	
	ART. 1456 COD. CIV.	
	Per patto espresso la Concedente concede alla Concessionaria il diritto di	
	cedere/conferire, in ogni tempo, la presente Concessione, a terzi, che siano gestori del	
	pubblico servizio o che questi siano legati con un rapporto riguardante la stazione radio	
	base, o che siano Società del gruppo di cui la Società fa parte, senza necessità di	
	benestare e/o autorizzazioni di sorta, fatta salva la comunicazione alla Concedente dei	
	relativi dati entro 30 (trenta) giorni prima l'effettiva cessione. Nel caso in cui la cessione	
	a terzi, che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di	
	legge e dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Concedente.	
	Inoltre la Concedente concede alla Concessionaria la facoltà di ospitare all'interno dello	
	spazio Concesso e/o sui propri impianti soggetti terzi operanti nel settore delle	
	telecomunicazioni.	
		pag. 7/14

	<p>E' fatto divieto alla Concedente di cedere, a qualsiasi titolo e/o sotto qualsiasi forma, i</p>	
	<p>crediti nascenti dalla presente Concessione, senza preventiva approvazione esplicita da</p>	
	<p>parte della Concessionaria. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non</p>	
	<p>possono formare oggetto di alcun atto di disposizione da parte della Concedente neanche</p>	
	<p>a scopo di garanzia o di conferimento in società, né tantomeno possono essere incassati</p>	
	<p>da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo</p>	
	<p>e/o gestorio.</p>	
	<p>A titolo esemplificativo sono quindi inclusi in tale divieto, tra gli altri, i mandanti ad</p>	
	<p>esigere le deleghe all'incasso e la costituzione di usufrutto in favore di terzi.</p>	
	<p>Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, in caso di violazione del divieto, la</p>	
	<p>Concessionaria potrà sospendere il pagamento dei canoni di Concessione e degli oneri</p>	
	<p>accessori ed entro tre mesi potrà sciogliere il vincolo contrattuale ex art. 1456 cod. civ.,</p>	
	<p>inviando comunicazione scritta alla Concessionaria; in tal caso, fino ad intervenuto</p>	
	<p>accordo sull'ammontare del risarcimento dovuto alla Concessionaria o fino a definitiva</p>	
	<p>sentenza che ne quantifichi precisamente l'ammontare, la Concessionaria avrà diritto di</p>	
	<p>ritenzione delle somme non versate al Concessore fino al rilascio dell'immobile.</p>	
	<p>ART. 6 - PRELAZIONE – RISCATTO – RISOLUZIONE EX ART. 1456 COD.CIV.</p>	
	<p>Per patto essenziale intercorso tra le Parti, è fatto espresso divieto alla Concedente di</p>	
	<p>procedere alla vendita dell'immobile effettuata con qualsiasi forma e, quindi, anche</p>	
	<p>mediante vendita di quote societarie, e/o alla vendita del diritto di superficie in favore di</p>	
	<p>terzi, senza aver preventivamente offerto alla Concessionaria il diritto di prelazione. La</p>	
	<p>violazione di tale divieto, fatto salvo ogni diritto risarcitorio in favore della</p>	
	<p>Concessionaria, darà luogo a diritto di riscatto in favore della Concessionaria, esercitabile</p>	
	<p>entro un anno dall'avvenuta trascrizione del contratto nei registri immobiliari della</p>	
		<p>pag. 8/14</p>

alla Concessionaria a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC,
presso la Sede Legale della Società.

ART. 7 - RECESSO ANTICIPATO

La Concedente consente che la Concessionaria possa recedere anticipatamente dalla presente Concessione in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale dell'immobile, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, trasmesso anche via PEC. Resta inteso che, qualora la Concessionaria dovesse esercitare il Diritto di Recesso anticipato, la quota di canone concessorio già versata fino al termine dei 25 (venticinque) anni rimarrà a favore della Concedente, e che la Concessionaria è obbligata a versare tutte le rate eventualmente rimanenti.

ART. 8 – GARANZIE CONTRATTUALI

A seguito dello svincolo della garanzia n. emessa da Banca esistente relativa alla concessione in premessa, la Concessionaria si impegna a presentare al Concedente entro 30 giorni (trenta giorni) una fidejussione bancaria, rilasciata da primario Istituto di Credito, per un importo pari a 3 (tre) annualità del canone di locazione, ovvero pari a Euro 18.000,00 (Euro diciottomila/00) che potrà essere incamerata dal Concedente qualora il Concessionario non dovesse onorare tutti gli obblighi contenuti nella presente concessione.

La fidejussione bancaria che la Concessionaria si impegna a far rilasciare da un primario Istituto di Credito sarà conforme al testo presente nell'allegato B "Testo fidejussione bancaria".

ART. 9 - ASSICURAZIONE

La Concessionaria si impegna a risarcire integralmente gli eventuali danni causati al Concedente o a terzi per fatti a lui imputabili durante la gestione e la manutenzione

dell'impianto, per cui dichiara di aver già stipulato apposita polizza assicurativa, depositata agli atti, per un massimale di garanzia non inferiore ad € 516.456,90.

ART.10 - FRAZIONAMENTO

La Concessionaria dovrà provvedere, a propria cura e spese, al frazionamento dall'area oggetto della Concessione, con relativo accatastamento NCEU nella categoria F/7 specifica per gli impianti di telecomunicazioni.

ART. 11- REGISTRAZIONE E DOMICILI CONCESSORI

Le spese di registrazione della presente Concessione saranno sostenute dalla Concessionaria.

A tutti gli effetti della presente Concessione e di Legge, le Parti eleggono domicilio:

La Concedente: in Piazza Armando Diaz n° 2 - 20020 – Busto Garolfo (MI).

La Concessionaria: in Via Cesare Giulio Viola n° 43 - 00148 - Roma.

ART. 12- FORO COMPETENTE

L'eventuale controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Busto Arsizio (VA), salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

ART. 13 - RISERVATEZZA

La Concedente si impegna a non rivelare a terzi le informazioni riservate, né ad utilizzarle per fini diversi dall'adempimento della presente Concessione.

La Concedente sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.

La Concedente si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione della presente Concessione, le informazioni riservate di cui alla Concessione stessa.

Gli obblighi di riservatezza saranno per la Concedente vincolanti per tutta la durata della presente Concessione salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di Legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.

ART. 14 – OBBLIGAZIONI ACCESSORIE

Nell'esecuzione del contratto il Concessionario si impegna ad adempiere anche alle seguenti obbligazioni accessorie: -----

- a far rispettare ai dipendenti assegnati all'esecuzione del contratto, gli obblighi e le prescrizioni a proprio carico disposti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165” e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Busto Garolfo approvato con deliberazione di G.C. n. 158 del 23/12/2013, visionabile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune; -----

- a comunicare tempestivamente alla Prefettura ed al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa;-----

- a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non conferire incarichi ad ex dipendenti pubblici che, per conto della p.a. dalla quale dipendevano, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego.-

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

	Le disposizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime disposizioni	
	e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi gli allegati, costituiscono parte	
	integrante e sostanziale della presente Concessione.	
	La presente Concessione costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti	
	fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione,	
	anche verbale, tra le stesse intercorsa.	
	Ogni modifica od integrazione alla presente Concessione non sarà valida e vincolante se	
	non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla Parte nei cui	
	confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.	
	ART. 16 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	
	Le Parti prendono atto che in occasione della stipula ed esecuzione della presente	
	Concessione potranno avere accesso a dati personali dell'altra Parte, ivi compresi quelli	
	dei loro rispettivi dipendenti, e si impegnano a effettuare le attività di trattamento, in	
	qualità di Titolari Autonomi del trattamento, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 e del	
	D.lgs. n. 196/2003, così come novellato dal D.lgs. n. 101/2018, per le finalità e con le	
	modalità descritte nelle relative informative sul trattamento dei dati personali di cui	
	all'Allegato B per la Concessionaria.	
	ART.17 -ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.	
	Il Concessionario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione	
	della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione	
	dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8	
	giugno 2001, n. 231.	
	DATA , .. / .. /	
	La Concedente	La Concessionaria
		pag. 13/14

	Il responsabile del Comune	Il Procuratore
	(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)
	CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE	
	Con riferimento al sopra esteso testo concessorio la Concedente in relazione al disposto nell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 1) Oggetto 2) Durata 3) Destinazione e uso dell'immobile, 4) Canoni 5) Cessione della Concessione e dei crediti – Risoluzione ex art 1456 c.c.; 6) Prelazione-Riscatto – Risoluzione ex art 1456 c.c. 7) Recesso anticipato 8) Garanzie Contrattuali 9) Assicurazione 10) Frazionamento 11) Registrazione e domicili concessori 12) Foro competente 13) Riservatezza 14) Obbligazioni Accessorie 15) Disposizioni finali 16) Protezione dei dati personali 17) Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.	
	DATA, .. / .. /	
	Per accettazione La Concedente (firmato digitalmente)	
	Il responsabile del Comune (firmato digitalmente)	
	Elenco Allegati:	
	Allegato A) Planimetria	
	Allegato B) Testo fidejussione bancaria	
	Allegato C) Trattamento dati personali Concessionaria	
	pag. 14/14	